


- Inidoneità sopravvenuta nell'art. 18 s.l.: un'interpretazione giusta oppure spericolata? -



Edward Hopper

- a cura di *Filippo Capurro* - Giugno 2024 -

Cass. **22.05.2024 n. 14307**  deve richiamare la nostra attenzione non solo per il suo contenuto tecnico ma per il sempre più attuale tema degli spazi interpretativi della norma.

La Corte, in un'ipotesi di licenziamento per **inidoneità sopravvenuta** ritenuto illegittimo, ha applicato la **tutela reintegratoria piena** (art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970) e non quella attenuata (art. 18, comma 7).

Sappiamo che il comma 7 stabilisce che, in difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inedoneità fisica o psichica del lavoratore, il giudice applica la tutela reintegratoria attenuata.

Non così invece l'art. 2, d.lgs. 23/2015 per tale ipotesi che riconduce il vizio alla sanzione prevista per la nullità.

Ma la Corte ci dice che, laddove l'illegittimità del licenziamento (illegittimo) sia correlato a **situazione di disabilità** (nella nozione euro comune) va applicata la tutela reintegratoria piena. Ciò in quanto non potrebbe negarsi che sia discriminatorio il licenziamento del disabile intimato in violazione dell'obbligo di "accomodamenti ragionevoli" sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dal comma 3 bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 216 del 2003.

Non entro nel profilo sostanziale ma solo in quello **interpretativo**.

L'art. 18, comma 7 prevede espressamente per il vizio del licenziamento intimato per inidoneità sopravvenuta la tutela reintegratoria attenuata (sic!).

Quindi, delle due l'una: o la norma è incostituzionale, e allora la questione va portata alla Consulta, o la norma è interpretabile in modo costituzionalmente orientato nel senso ad esempio effettuato dalla Corte.

E arriviamo al cuore del problema, provando a riassumere un dibattito dottrinale molto serio e raffinato: l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma non può mai forzare il dato letterale in modo da determinare una "torsione" dell'enunciato oltre il suo possibile orizzonte di senso (l'albero non può diventare cavallo!).

E se il giudice a quo motiva che, a cagione di tale limite, non è possibile un'interpretazione costituzionale, la Consulta dovrà comunque esaminare nel merito la questione sollevata senza ritenerla inammissibile con rimbrotti al povero magistrato a quo. Al limite farà una sentenza interpretativa di rigetto.

Nel nostro caso la Cassazione ha ritenuto di superare il dato letterale, limitando la tutela reintegratoria attenuata (solo) al licenziamento (illegittimo) correlato a una inidoneità non riconducibile ad una condizione di disabilità, perché, ad esempio, avente natura temporanea, o perché non qualificabile come menomazione.

Se ciò sia sufficiente non giudico.

Ma, oltre a richiamare quando sopra detto, ritengo molto più lesiva della costituzione l'incertezza del diritto che qualche norma potenzialmente incostituzionale che ben può essere sanata dall'organo a ciò preposto.

Scarica la pronuncia

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

